

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA ERASMUS UNIVERSITY CHARTER Socrates

A. MOBILITÀ STUDENTI (STUDENTS' MOBILITY, SM)

1. Aspetti generali

1.1 La mobilità

La mobilità degli studenti tra l'Università degli Studi di Palermo ed altre Istituzioni straniere prevista in conformità alla Erasmus University Charter per gli anni accademici 2003/04 – 2006/07, sottoscritta dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Socrates/azione Erasmus, obbedisce ai principi fissati dallo stesso Programma.

In particolare:

- i corsi frequentati, gli esami sostenuti ed i crediti acquisiti presso le Istituzioni ospitanti, devono essere riconosciuti a pieno titolo:

- a) se preventivamente approvati dall'istituzione di provenienza;
- b) se conformi al contratto di studio (*learning agreement*) fra le due Università.

Il riconoscimento avverrà sulla base di un attestato rilasciato dall'Istituzione ospitante (*transcript of records*).

L'istituzione ospitante non richiederà agli studenti il pagamento di alcuna tassa, soprattassa o contributo e consentirà loro di frequentare i propri servizi (biblioteche, laboratori, mensa, servizi di assistenza, ecc.).

Gli studenti continueranno ad usufruire, durante il soggiorno all'estero, di borse, prestiti ed assegni erogati per lo studio nell'Istituzione di provenienza, ma non potranno godere contemporaneamente di altre borse erogate dalla Commissione Europea.

1.2 Il Coordinatore Responsabile

Ogni accordo bilaterale con un'Istituzione straniera prevede un docente Coordinatore responsabile dell'attuazione del progetto.

Compiti del coordinatore sono:

- a) curare i rapporti con le Istituzioni coinvolte nella mobilità al fine di garantire che gli studenti trovino, presso le Istituzioni ospitanti, la necessaria assistenza accademica e da quelle sia reciprocamente incoraggiato un flusso in uscita verso questa Università;
- b) monitorare, direttamente e/o con l'aiuto di altri colleghi, l'attività di studio degli studenti sia in uscita che in ingresso;
- c) operare all'interno della Facoltà perché quanto necessario per la realizzazione della mobilità (selezione, ratifica dei risultati ottenuti, ecc.) avvenga nei tempi e modi più adeguati;
- d) collaborare con il Personale amministrativo responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali per assicurare agli studenti sia in uscita che in ingresso la necessaria assistenza.

2. Ammissibilità degli studenti ERASMUS

2.1. Studenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del programma Socrates, azione 2.2 di Erasmus, destinati al co-finanziamento della mobilità per studenti (in seguito: "borse") DELETA e il contributo derivante da eventuale co-finanziamento sul bilancio di Ateneo, devono essere assegnati a studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studi che si concluda con il conseguimento:

- a) di una laurea triennale,
- b) di una laurea specialistica,
- c) di un master DELETA**
- d) di un diploma di specializzazione post-laurea,
- e) di un dottorato di ricerca, se previsto dagli accordi bilaterali (deleta).

2.2 Status di studente ERASMUS

Lo Status Erasmus è concesso a quegli studenti che soddisfano i criteri di eleggibilità Erasmus e vengono selezionati dall'Università per trascorrere un periodo di studi all'estero presso un'Università partner in Europa. Le due Università devono essere titolari di una Carta Universitaria Erasmus rilasciata dalla Commissione Europea.

Come previsto dal programma Socrates/Erasmus possono fruire dello status di studente Erasmus anche i cosiddetti studenti "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti Erasmus e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente Erasmus, non percepiscono una borsa di mobilità; i predetti studenti saranno autorizzati qualora sia stato assegnato almeno l'50% delle borse previste dal bando dell'anno in corso.

Si può usufruire dello status di Erasmus soltanto una volta, per un periodo minimo di tre e per un massimo di dodici mesi consecutivi secondo quanto stabilito dall'accordo bilaterale. Tale regola è valida per tutti gli studenti Erasmus, anche per coloro che non abbiano ricevuto il contributo finanziario.

2.3 Prolungamento o riduzione del soggiorno di studi

La richiesta di un eventuale periodo di prolungamento, sempre entro il limite di un anno e sulla base delle risorse disponibili, deve avvenire almeno un mese prima del termine del periodo di studi all'estero, facendo pervenire all'Ufficio Relazioni Internazionali la seguente documentazione:

- 1) richiesta dello studente;
- 2) autorizzazione del docente responsabile dello scambio in seno all'Università di Palermo;
- 3) autorizzazione dell'Università ospitante.

La medesima procedura va seguita nel caso di riduzione del periodo di studi all'estero rispetto a quello previsto nell'accordo contrattuale. In tal caso dovrà essere restituita la parte di finanziamento pari ai mesi di permanenza non effettuati

3. Il Concorso per l'assegnazione delle Borse

3.1 Il Bando

Annualmente l'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università emana un Bando di Concorso per l'assegnazione delle borse Erasmus. Questo, oltre alla parte comune a tutti i progetti di scambio di studenti, può contenere clausole limitative specifiche relative a ciascun progetto.

3.2. Candidature

Possono presentare domanda:

- c) tutti gli studenti iscritti ad un corso ufficiale per il conseguimento di un titolo accademico rilasciato dall'Università degli studi di Palermo, inclusi i corsi di specializzazione e di dottorato post laurea.
- d) I cittadini di uno stato membro dell'UE, gli apolidi o rifugiati in uno dei predetti stati, gli extracomunitari purchè residenti permanenti ai sensi della legge 189 del 30 luglio 2002

I candidati non devono avere beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus, nè beneficiare, nello stesso periodo, di altro contributo comunitario

Lo studente presenta una sola domanda nell'ambito del proprio Corso di laurea scegliendo l'Università ospitante anche in base alla propria competenza linguistica.

La selezione di merito dei candidati sarà effettuata da una Commissione unica per la valutazione della conoscenza linguistica e da Commissioni di tre membri proposte dai Corsi di Laurea indicati nel bando e di cui fa parte di diritto il Coordinatore Responsabile definito nel paragrafo 1.2., per la valutazione delle motivazioni dei candidati.

Il calcolo relativo alla valutazione della carriera scolastica viene effettuata dall'Ufficio Relazioni Internazionali.

3.3 Selezione concorsuale

Il Concorso si articola:

- 1) in una selezione linguistica, che costituisce sbarramento nei confronti delle altre due. La selezione sarà

effettuata da una Commissione unica per tutte le Facoltà, che trasmetterà alle singole Commissioni la votazione di ciascun candidato. Detta votazione sarà espressa in una scala da 0 (zero) a 5 (cinque). La votazione minima per accedere alle prove successive è 1 (uno).

Per ogni progetto di mobilità, la lingua prescritta è quella in uso presso l'Università ospitante.

Gli studenti che non conoscono la lingua in uso nell'Università ospitante ma conoscono almeno la lingua inglese, possono partecipare alla selezione sostenendo, intanto, un esame nella suddetta lingua. In questo caso il punteggio loro attribuito sarà di 0,5. Questi studenti sono tenuti, qualora risultassero vincitori, a seguire un corso di lingua che verrà predisposto appositamente per loro, al termine del quale, dovranno sostenere un esame di valutazione.

Stesso obbligo vale per gli studenti vincitori cui viene attribuito una valutazione della conoscenza linguistica pari a 1. (deleta)

- 2) nell'esame della carriera scolastica del candidato.

I punti da assegnare sono calcolati sulla base della media dei voti (M) e sulla base del numero degli esami sostenuti, espressi in Crediti Formativi Universitari (CFU). Questi ultimi rientrano nel calcolo attraverso un coefficiente di regolarità r , in modo da ottenere una Media Corretta (MC). In tal modo risulta avvantaggiato, a parità di media, lo studente regolare che ha un numero di CFU più elevato. La formula utilizzata è: $MC=M*r$. Il valore della MC verrà poi convertito in quinti. Lo sviluppo del calcolo si effettua:

1) calcolo di (M) = media dei voti

a) Studenti del NO

La media dei voti tiene conto del voto della materia e dei CFU ad esso corrispondenti, viene cioè calcolata con il sistema della *media ponderata* in cui i pesi sono proprio i CFU. Per esempio si supponga di avere i piani di studio di due studenti A e B:

studente A	voto	CFU
Analisi Matematica 1	30	9
Lingua inglese	18	3
Algebra Lineare	28	6
Tecn. Informatiche	18	3
Totale		21

studente B	voto	CFU
Analisi Matematica 1	18	9
Lingua inglese	30	3
Algebra Lineare	28	6
Tecn. Informatiche	18	3
Logica Matematica	28	12
		39

$$\text{Studente A : } M = \frac{30*9+18*3+28*6+18*3}{9+3+6+3} = 26$$

$$\text{Studente B : } M = \frac{18*9+30*3+28*6+18*3+28*12}{9+3+6+3+12} = 20,90$$

b) Studenti del VO

Per gli studenti del VO il calcolo verrà effettuato con i dati derivanti dai soli voti, considerato che ad essi, secondo l'ordinamento didattico universitario, non vengono attribuiti CFU.

2) CALCOLO DI r = coefficiente di regolarità

Per potere premiare gli studenti regolari rispetto a quelli che lo sono meno, si inserisce nella formula un coefficiente r i cui valori dipendono di CFU accumulati:

a) Studenti del NO

- da 15 a 30 CFU $r = 0,85$
- da 31 a 60 CFU $r = 0,90$
- da 61 a 90 CFU $r = 0,95$
- da 91 in poi $r = 1$

b) Studenti del VO

Considerato che gli studenti del VO non possono essere che almeno al quarto anno FC e che si ritiene di porre un elemento discriminante rispetto agli studenti regolari, il coefficiente di regolarità, per detti studenti, sarà uguale a 0,70

3)CALCOLO DI MC e CONVERSIONE IN QUINTI

Quando $r = 1$, $MC = M$, mentre in tutti gli altri casi MC è minore di M .

Per potere esprimere i valori in una scala 0-5, occorre riscalarli proporzionalmente i valori di MC , espressi in trentesimi, in un punteggio $P(5)$ che va da 0 a 5, secondo la seguente formula:

$$P(5) = MC:3-5$$

Considerando di nuovo gli esempi precedenti si ha:

		M	coefficiente r	MC	P(5)
NO	studente A	26	$r=0,85$	22,1	2,367
NO	studente B	20,9	$r=0,90$	18,81	1,27
VO	studente C	30	$r=0,70$	21,00	2

c)Studenti iscritti alla laurea biennale specialistica

Per detti studenti si assume come dato di base il voto riportato all'esame della laurea triennale. Applicare, infatti, un criterio proporzionale di conversione dall'intervallo del voto di laurea 66/110 a quello in quinti 0/5, non permetterebbe una buona discriminazione in termini di voto di laurea in quanto, di fatto, le votazioni di laurea sono percentualmente concentrate nella fascia da 90 a 110. Si pone, quindi, come riferimento per l'attribuzione del punteggio in quinti, la seguente tabella:

voto di laurea	punteggio
da 108 a 110	5
da 105 a 107	4
da 100 a 104	3
da 90 a 99	2
meno di 90	1

3) nell'esame delle motivazioni del candidato, quali ragionevoli progetti personali di studio o di carriera. Anche per questa prova possono essere attribuiti fino ad un massimo di 5 (cinque) punti.

I punti ottenuti da ogni candidato nelle tre prove vengono sommati; il valore massimo è 15.

3.4 Graduatoria

La graduatoria dei candidati esaminati, sarà affissa nella bacheca di Facoltà e pubblicata sul sito internet dell'Ufficio Relazioni Internazionali <http://www.unipa.it/relinter>.

Entro cinque giorni i vincitori sono tenuti, pena decadenza, ad accettare o a rinunciare per iscritto alla mobilità davanti al coordinatore. In caso di rinuncia di uno o più assegnatari il docente coordinatore trasferirà i posti di mobilità a studenti che seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo dei vincitori.

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria dovranno essere presentati, anch'essi entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sul sito Internet dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

Completato lo scorrimento della graduatoria a seguito delle rinunce, i docenti coordinatori provvederanno ad assegnare, all'interno di ciascuna facoltà, gli eventuali posti di mobilità ancora disponibili, ai candidati già selezionati e risultati idonei tenendo conto della competenza linguistica di essi e dello specifico corso di studi di loro appartenenza.

Terminata tale procedura e nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori posti di mobilità, saranno riaperti i termini concorsuali con le stesse modalità di partecipazione e di selezione.

4. Corso di lingua integrativo

I vincitori di mobilità sono tenuti – con congruo anticipo rispetto alla data di partenza - a frequentare un Corso integrativo di Lingua straniera organizzato dall'Università. La frequenza di almeno 80% delle lezioni, e un giudizio positivo della Direzione del Corso, sono obbligatori per la conferma dell'assegnazione della Borsa.

Agli studenti che si siano assentati per oltre il 20% delle lezioni, sarà revocato il diritto alla mobilità e sarà loro addebitato il costo del Corso.

Agli studenti che, pur avendo frequentato le lezioni come sopra prescritto, non abbiano riportato un giudizio finale positivo, sarà revocata la mobilità, ma non sarà addebitato il costo del Corso.

5. Firma del contratto

Lo studente vincitore di borsa è tenuto, prima della partenza, a firmare con l'Istituzione di appartenenza un accordo di mobilità (in prosieguo definito "contratto") che fissa gli obblighi di ciascuna delle parti nella gestione dei fondi comunitari concessi nell'ambito del programma Socrates, azione 2.2 Erasmus.

Gli studenti vincitori di borsa che non dovessero firmare nelle date stabilite dall'Ufficio Relazioni Internazionali il predetto contratto, saranno considerati rinunciatori.

6. Spese di mobilità ammissibili a contributo

Le borse serviranno a far fronte alle spese di mobilità e non sono comunque intese a coprire la totalità dei costi di studio all'estero. Il contributo viene annualmente fissato dalla Commissione Europea.

6.1 Calcolo delle mensilità erogabili

Nel caso in cui il periodo di studi all'estero, in seguito ad un prolungamento o ad una riduzione, non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (ad esempio 3 mesi e 10 giorni corrispondono a 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (ad esempio, 3 mesi e 20 giorni corrispondono a 4 mensilità).

7. Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

8. Attività all'estero

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all'estero:

- 1) studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo (I, A, D), compresa la preparazione di una tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) che conducono al conseguimento di un diploma o laurea ufficialmente riconosciuto;
- 2) stage aziendali, a condizione che lo stage sia:
 - preceduto o seguito da un periodo minimo di tre mesi di studi all'estero e per una durata complessiva (stage + periodo di studio) non superiore a 12 mesi (cfr. il punto 2.2);
 - riconosciuto parte integrante del programma dello studente da parte dell'Istituto di provenienza;
 - non finanziato *in toto* dal programma LEONARDO DA VINCI o da altri programmi comunitari.

8.1 Programmi di studio, riconoscimento accademico

I programmi di studio degli studenti, concordati tra questi ed il coordinatore, dovranno essere approvati preventivamente dal Consiglio del Corso di Studi di pertinenza. Una volta concordato il programma di studio all'estero, le tre parti in causa – lo studente, l'istituto di origine nella figura del coordinatore del progetto e l'istituto ospitante – firmano un contratto di studio (***Learning agreement***). Tale documento, che descrive il programma di studio all'estero, consente il pieno riconoscimento accademico.

Gli studenti potrebbero essere costretti, per un motivo o per l'altro, a modificare il programma di studio una volta giunti presso l'istituto ospitante. Il modulo del *learning agreement* consente di modificare il programma di studio inizialmente concordato. Per garantire il pieno riconoscimento di tutti i corsi seguiti all'estero è necessario che il Consiglio del Corso di Studi di pertinenza approvi le modifiche apportate. E' indispensabile che lo studente sappia che, ai fini di un loro pieno riconoscimento, i corsi ed il programma di studio infine scelti dovranno essere approvati sia dall'istituto di origine che da quello ospitante.

8.2 ECTS (European Credit Transfer System)

Il trasferimento dei crediti nell'ambito dell'ECTS avviene tramite lo scambio dei libretti di studio (***Transcripts of records***) tra l'istituto di origine e l'istituto ospitante e viceversa. I libretti di studio descrivono i risultati accademici di ogni studente prima e dopo il periodo di studio all'estero. Ogni corso seguito dallo studente viene trascritto sul libretto e corredato non solo dei crediti ECTS ma anche dal voto ottenuto nella scala di voti locale e, preferibilmente, dal voto della scala dei voti ECTS. Gli esami sostenuti dallo studente verranno poi ratificati dal Consiglio del Corso di Studi di pertinenza che ne darà comunicazione alle

Segreterie Studenti per la registrazione. E' compito del Consiglio del Corso di Studi di pertinenza convertire in trentesimi i voti riportati all'estero.

9. I doveri dello studente Erasmus

- Rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus stipulato con l'università d'origine;
- Garantire che ogni cambiamento del contratto di studio (learning agreement) sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università (università d'origine e università ospitante);
- Trascorrere l'intero periodo di studi, come da contratto, presso l'università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore;
- Stilare, al rientro, una relazione sul periodo di studi Erasmus

B. MOBILITÀ DOCENTI (TEACHING STAFF, TS)

1. Ammissibilità dei docenti Erasmus

I fondi comunitari concessi a titolo del programma Socrates, azione 2.2 Erasmus, destinati alla mobilità per docenti (in prosieguo: “borse”) DELETA, devono essere assegnati a docenti partecipanti ad un programma approvato nell'ambito dell'Erasmus University Charter e che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili a contributo (cfr. l'art.3) presso l'Istituto associato in un Paese partecipante al programma, diverso da quello del beneficiario.

2. Spese di mobilità ammissibili a contributo

Il contributo finanziario sarà destinato a compensare le spese aggiuntive legate alla mobilità, ovvero le spese di viaggio ed il costo della vita più elevato nel paese ospitante e non copre la totalità dei costi di docenza all'estero.

Il contributo è assegnato per attività all'estero nel periodo compreso tra il 1 luglio di ogni anno ed il 30 settembre dell'anno successivo ed esclusivamente per soggiorni aventi durata di almeno 5 giorni lavorativi (o almeno otto ore di lezione di corsi regolari integrati nei programmi di studio dell'Istituto ospitante).

Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti, la priorità sarà data ai docenti che si recano all'estero per la prima volta nell'ambito del progetto.

3. Attività all'estero

Il contributo è assegnato esclusivamente per effettuare un periodo di docenza presso l'Istituto ospitante; l'Istituto di provenienza e l'Istituto ospitante garantiranno l'inserimento dei corsi tenuti dal docente nel programma regolare dell'Istituto ospitante.

Avranno priorità le attività di mobilità che:

- contribuiscono alla produzione di nuovo materiale didattico;
- servono a consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà ed a preparare progetti futuri di cooperazione.